



COMUNE DI ROCCARASO

Medaglia d'Oro al V.M.
Altopiani Maggiori d'Abruzzo

***Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.
Art. 1, comma 611 e seguenti della L. n. 190/2014.***

Relazione tecnica

1 – Premessa.

L'art. 1, commi 611 e 612, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto l'avvio, anche da parte degli Enti Locali, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

La norma impone, pertanto, agli enti una valutazione delle proprie partecipazioni e l'adozione di specifico piano operativo, corredato da una relazione tecnica, che illustri il percorso temporale, le modalità adottate, nonché i risparmi che si intende conseguire, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il Piano operativo e la relazione a corredo devono essere approvati e trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Entro il 31.03.2016 il Sindaco provvederà alla predisposizione e trasmissione di una relazione sui risultati conseguiti.

Approvato il piano operativo lo stesso dovrà essere attuato attraverso, ove necessario, deliberazioni di Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27 e 29 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale.

L'acquisto di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2 – La ricognizione delle società partecipate prevista dall'art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007.

Il processo di razionalizzazione che interessa si fonda sulla ricognizione delle partecipazioni detenute di cui all'art. 3, comma 27, della L. n. 244/2007.

La norma in questione prevede l'adozione di un atto ricognitivo ed illustrativo delle partecipazioni poste in capo all'Ente, motivando il mantenimento di quelle strettamente necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali e disponendo, negli altri casi, la dismissione.

L'art. 71, comma 1, lett. b) della L. n. 69/2009 aveva successivamente limitato l'adempimento alle sole partecipazioni dirette.


Il Comune di Roccaraso ha ottemperato all'adempimento con deliberazioni consiliari n. 1 del 9/02/2011, n. 14 dell'11/06/2012 e n. 52 del 30/11/2013, con le quali è stato anche stabilito il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- 1) SACA s.p.a., con quota di partecipazione pari a 5,265%
- 2) ARPA s.p.a., con quota di partecipazione totalitaria 100%

Le partecipazioni societarie di cui sopra devono essere oggetto del piano di razionalizzazione ex art. 1, comma 612, L. n. 190/2014.

Roccaraso, 30 marzo 2015

Il Responsabile Settore Finanziario
Rag. Carlo Colantoni



Il Segretario Generale
Dott. Ugo Carozza



1) SACA s.p.a. – Servizi Ambientali Abruzzo, con sede in Sulmona, deriva dalla trasformazione del Consorzio Acquedottistico Valle Peligna – Alto Sangro ed è partecipata esclusivamente da n. 19 Comuni, fra cui il Comune di Roccaraso, che detiene una quota di partecipazione pari al 5,26%. Ha per oggetto sociale l'attività di conduzione e gestione degli impianti e delle reti e l'erogazione dei servizi relativi al ciclo integrato delle acque.

Risulta attualmente ancora affidataria della suddetta attività da parte dell'ATO n. 3 in liquidazione e non ancora sostituito, assieme agli altri ATO soppressi e commissariati, dall'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).

SACA s.p.a. svolge un servizio di pubblico interesse.

Dalle risultanze contabili relative al bilancio di esercizio, risulta che nel triennio 2011/2013 SACA s.p.a. ha sempre registrato un risultato contabile positivo.

La società stessa ha provveduto a ridurre i costi di funzionamento sostituendo il Consiglio di amministrazione con un organo monocratico (Presidente).

Ha disposto gli strumenti di "controllo analogo" da parte dei Comuni soci.

Non si registrano, comunque, oneri diretti a carico del bilancio dell'Ente.

Per le società di servizi pubblici locali di rilevanza economica la norma prevede l'aggregazione e non la soppressione (art. 1, comma 611, lett. b) della L. n. 190/2014).

2) A.C.D. ROCCARASO-PIETRANSIERI 1994 s.r.l. – (quota di partecipazione comunale 100% del capitale sociale).

Detta società è interamente partecipata dal Comune di Roccaraso, ed è una società avente ad oggetto la conduzione e gestione degli impianti sportivi e turistico – ricreativi di proprietà comunale (Palaghiaccio G. Bolino, Campi sportivi da tennis, calcio beach volley, Parco Avventura e Parco Acrobatico, Parco Gonfiabili e giochi per bambini, Palapiscine ed altri servizi turistici e per la promozione turistica del territorio). Si tratta di finalità di interesse pubblico, essendo riferita alla prestazione di servizi di interesse generale della collettività rivolti al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, sia sotto il profilo sociale del benessere fisico e mentale della popolazione sia sotto il profilo dello sviluppo economico del territorio, la cui economia è fondata in prevalenza sull'attività turistica invernale ed estiva.

La soc. partecipata A.C.D. è gestita da un Consiglio di Amministrazione - nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012 n. 135 e s.m.i., nonché della legge 215/2012 e s.m.i. in materia di pari opportunità – composto da n. 1 Presidente e n. 2 componenti, con attività a titolo gratuito e senza la previsione e/o corresponsione di alcun compenso per la cariche e le funzioni degli stessi.

Presso la detta società da oltre 15 anni sono in servizio n. 4 (quattro) unità di personale a tempo pieno ed indeterminato. Per le attività prettamente stagionali e nei periodi di maggior carico di lavoro nei periodi di maggior afflusso turistico si provvede ad assunzioni di personale a tempo determinato e/o con rapporti di lavoro flessibile.

Nel corso dell'anno 2016 è previsto il collocamento a riposo per anzianità di una unità di personale di ruolo.

ACD s.r.l. svolge servizi ed attività di interesse pubblico.

Dalle risultanze contabili relative al bilancio di esercizio, risulta che nel triennio 2011/2013 la soc. ACD ha sempre registrato un risultato contabile positivo.

La società stessa ha provveduto a ridurre negli ultimi anni i costi di funzionamento e sia il presidente che i 2 componenti del CDA non percepiscono compensi e/o retribuzioni e/o gettoni per le cariche e funzioni svolte.

Il Comune ha disposto gli strumenti di "controllo analogo".

Non si registrano, comunque, oneri diretti a carico del bilancio dell'Ente.

Pertanto risultano rispettate ed osservati i criteri di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) della L. n. 190/2014 ai fini della conferma delle partecipazioni societarie di cui sopra.